

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 27 Marzo 2003 la [redacted] di [redacted] e [redacted] in persona dei soci amministratori, proponeva opposizione alla esecuzione per rilascio dell'immobile sito in [redacted] in relazione alla quale era stato notificato il titolo esecutivo costituito dalla convalida dello sfratto per finita locazione e pedissequo precetto.

Rilevavano gli opposenti la improcedibilità della esecuzione per mancata corresponsione della indennità di avviamento commerciale ai sensi dell'art.

L. 392/78 che era stata erroneamente quantificata in € [redacted] di cui agli assegni circolari trasmessi, anziché nell'importo di € [redacted]

Deducevano infine che la trasmissione degli assegni non aveva le caratteristiche previste dall'art. 1209 cc per la offerta reale e chiedevano quindi che previa sospensione della esecuzione, fosse dichiarata la improcedibilità della intrapresa esecuzione per rilascio.

Si costituivano in giudizio [redacted] e [redacted] contestando tutte le domande ex adverso proposte delle quali chiedevano il rigetto perche' infondate in fatto e in diritto.

Rilevavano in particolare gli opposti che la indennità era stata determinata in misura di 21 mensilità dell'ultimo canone corrisposto di € [redacted] mensili e deducevano che gli assegni originariamente inviati di cui era stata eccettata la erronea intestazione erano stati sostituiti con altri due di pari importo intestati alla [redacted] e [redacted] che non erano stati resi.

Respinta la istanza di sospensione e disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 447 bis cpc e 426 cpc, la causa senza svolgimento di attività istruttoria veniva discussa e decisa all'udienza del 5 giugno 2003 mediante sentenza della quale veniva data lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione non è fondata e non può essere accolta.

X Ed invero come già rilevato nella ordinanza riservata del 11 aprile 2003, la cui motivazione deve essere qui integralmente richiamata, la indennità di avviamento commerciale per espresso disposto di legge deve essere commisurata all'ultimo canone corrisposto e non certo alla maggiore indennità richiesta dopo la convalida per effetto della protratta occupazione ai sensi dell'art. 1591 cc.

La offerta a mezzo dei due assegni circolari intestati alla società soddisfa la condizione di cui all'art. 34 L. 392/78 anche in assenza di offerta reale ai sensi degli artt. 1209 e 1210 cc (cfr. Pretura di Firenze 10.10.1990 e Pretura di Roma 20.3.1997).

La giurisprudenza di legittimità ha infine ritenuta idonea ed effettuata secondo gli usi la offerta di pagamento mediante assegno circolare che presuppone necessariamente il versamento presso la banca di idonea cauzione a garanzia del titolo emesso (cfr. Cass. 28 luglio 1997 n. 7051 e Cass. 23 agosto 1986 n. 5143). X

Tutto ciò premesso pertanto la opposizione deve essere respinta.

Parte opponente, soccombente deve essere condannata alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che vengono liquidate come da



dispositivo in complessivi € [redacted] oltre Iva e cpa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso, ogni diversa istanza disattesa e respinta così statuisce:

1. Respinge la opposizione e per l'effetto, condanna la ricorrente alla rifusione in favore dei resistenti delle spese di lite che liquida in complessivi € [redacted] di cui € [redacted] per spese, € [redacted] per diritti ed € [redacted] per onorari, oltre Iva e cpa.

Così deciso in Legnano il 5 giugno 2003

Motivi in data 22 giugno 2003

IL GIUDICE

(dott. Nicoletta Guerrero)

~~PERVENUTO~~ in Cancelleria
~~DEPOSITATO~~

IL 2003

IL CANCELLIERE ES

